

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili
Consulenti del Lavoro
Confagricoltura
C.I.A - Confederazione Italiana Agricoltori
Coldiretti
CNA
Confesercenti
ANCIT
ANCOT
INT
LAPET
LAIT
INRL
L.A.I. CASARTIGIANI
CONFCOMMERCIO
CAAF C.G.I.L. Emilia Romagna
A.T.I. Associazione Tributaristi Italiani
U.NA.P.P.A.
SERV.E.R CISEL SRL
SOCIETA' CENTRO SERVIZI SRL
CAF UIL

e, per conoscenza, all'Area di Staff
sede

OGGETTO: Rettifiche al modello di comunicazione dell'opzione per la cessione di credito/sconto in fattura – Circolare 33/E 2022

Con la circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022, che si allega alla presente, l'Agenzia delle entrate ha fornito i chiarimenti per la regolarizzazione di errori relativi ai dati indicati nelle comunicazioni per l'esercizio dell'opzione per la

cessione di credito o dello sconto in fattura in alternativa alle detrazioni fiscali spettanti per interventi edilizi.

Nello specifico, il documento di prassi individua alcune tipologie di errori che possono essere sanati e per ciascuna tipologia chiarisce le modalità di presentazione e il contenuto della segnalazione o dell'istanza di annullamento della comunicazione trasmessa.

Dopo aver verificato in quale tipologia rientra l'errore commesso, la relativa istanza deve essere trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.

La circolare precisa che *“eventuali segnalazioni e istanze già trasmesse all'Agenzia delle entrate con differenti modalità dovranno essere nuovamente inviate secondo le indicazioni contenute nella presente circolare”*.

Pertanto, la documentazione già inviata a questa Direzione regionale prima dei chiarimenti forniti dall'Agenzia non consente in alcun modo di considerare efficaci le richieste di rettifica/annullamento delle cessioni di credito inviate.

Nei casi in cui sia necessario trasmettere una nuova comunicazione telematica dell'opzione per la cessione o sconto, sarà possibile trasmettere la comunicazione anche successivamente ai termini normativamente previsti, purché si verifichino determinate condizioni (tra cui il comportamento coerente con l'esercizio dell'opzione) e si effettui il pagamento di una sanzione di 250 euro che non può essere oggetto di ravvedimento né di compensazione.

È, infatti, applicabile al caso di specie la remissione *in bonis*, disciplinata dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16.

In particolare, per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue delle spese sostenute nel 2020, la Comunicazione potrà essere trasmessa telematicamente entro il **30 novembre 2022**, termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

Le istruzioni per il versamento della sanzione dovuta per avvalersi della remissione *in bonis* sono contenute nella risoluzione n. 58/E dell'11 ottobre 2022, che ad ogni buon fine si allega.

Tutto ciò premesso, confidando nel consueto spirito di collaborazione, si prega di assicurare la massima diffusione della presente.

Cordiali saluti

La Direttrice regionale
Rossella Orlandi
(Firmato digitalmente)

Un originale del documento è archiviato presso l'ufficio emittente